



**R.G. N. 525/17**

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro**

Composta dai Magistrati:

Dr. Luigi PERINA	Presidente
Dr. Roberto SANTORO	Consigliere
Dr. Gianluca ALESSIO	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa promossa in appello con reclamo depositato in data 25 giugno 2017

**da**

**N. E., M. M. e D. C. D.**, rappresentate e difese dagli avvocati Paolo Lando e Cristina Allegro.

– **reclamanti** –

**contro**



**I. M. SRL**, in persona del legale rappresentante dott.ssa C. T., rappresentata e difesa, per procura speciale a margine della memoria di costituzione dagli avvocati Francesco Rossi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Abram Rallo in Venezia-Mestre;

**M. C. SRL** (già M. C. S.P.A.) in liquidazione e in concordato preventivo, in persona del liquidatore dott. S. L., rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Righi, come da mandato allegato alla memoria di costituzione nel presente grado, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Enrico Tonolo in Venezia.

– **reclamate** -

Oggetto: riforma della sentenza n.393/17 del giudice del lavoro del Tribunale di Vicenza

In punto: impugnazione di licenziamento

Causa trattata all'udienza del 18 ottobre 2017

Conclusioni per le reclamanti: “- *In riforma della sentenza n° 393/2017 del Tribunale di Vicenza accertata e dichiarata, per tutti i motivi di cui in premessa l'invalidità/illegittimità della procedura di*



*mobilità e di trasferimento d'azienda, accertarsi e dichiararsi l'invalidità/illegittimità del licenziamento intimato alle ricorrenti e, quindi, condannarsi la società I. M. s.r.l. (già AL 18 s.r.l.) o, in subordine, la società M. C. in liquidazione e concordato preventivo, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, a reintegrare le ricorrenti nel posto di lavoro, e, in via solidale — o, in subordine, a carico di M. C. s.p.a. in liquidazione e in Concordato Preventivo — a corrispondere loro un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto ex art. 18, quarto comma, Stat. Lav., oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dalla data del licenziamento alla data di effettiva reintegrazione o, in subordine, a corrispondere alle ricorrenti un'indennità risarcitoria ex art. 18, quinto comma, Stat. Lav., con riferimento all'ultima retribuzione globale di fatto di euro 1.944,10 per N. E., di euro 1.194,29 per M. M. e di euro 1.196,84 per D. C. D..*

*- Con rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 429 c,p,c, e art.1284 c.c.;*

*- Con rifusione integrale del compenso professionale della fase sommaria e di opposizione del primo grado del giudizio e del presente grado, con distrazione in favore dei procuratori costituiti che hanno anticipato le spese e non riscosso alcunché per il compenso professionale.*

*In via istruttoria:*

*- Senza inversione dell'onere della prova, ammettersi prova per testimoni sui capitoli da 2 a 10 del ricorso ex art. 1, comma 48, L.*



92/2012 (da intendersi qui integralmente trascritti e preceduti dalla locuzione “vero che”) indicando a testimoni i colleghi di lavoro delle ricorrenti risultanti dal libro unico/libro matricola di M. C. in liquidazione e concordato preventivo e di industrie M. s.r.l., di cui si chiede la produzione anche al fine di reperire gli indirizzi, nonché le RSU aziendali e il sig. G. P. della CGIL.”.

Conclusioni per la reclamata I. M. s.r.l.: “.1. Rigettarsi il reclamo proposto avverso la sentenza 393 del 2017 del Tribunale di Vicenza n. 98/2017.

2. Rifondersi spese, diritti e onorari di tutte le fasi di giudizio. In via istruttoria subordinata si chiede l’ammissione delle prove capitolate nel ricorso in opposizione ad ordinanza (pagina 23) da intendersi qui integralmente richiamate con i testi indicati.”

Conclusioni per la reclamata M. C. s.r.l.; “1) in via principale: disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare le domande tutte di parte reclamante perché infondate in fatto ed in diritto;

2) in via subordinata, in caso di accoglimento anche parziale delle domande dedotte in reclamo ridursi quanto dovuto a titolo di risarcimento del danno dell’aliunde perceptum e dell’aliunde percipiendum nella misura che risulterà all’esito dell’espletanda istruttoria e/o ridursi l’indennità risarcitoria eventualmente accordata nella misura minima di legge.

3) In ogni caso, spese e compensi rifusi per le presente e le precedenti fasi.



4.1) *In via istruttoria, si chiede l'ammissione di prove per interrogatorio formale dei ricorrenti e per testi sui capitoli di cui alla narrativa numeri da 1 a 34 della memoria difensiva depositata nella prima fase avanti il Tribunale di Vicenza da intendersi qui richiamati, depurati degli elementi generici e/o valutativi e trascritti con la premessa "vero che". Si indicano quali testi i signori: dott. B. F., dott. F. C., M. P., L. R., E. C., L. S..*

4.2) *Ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova orale formulati da parte ricorrente perché generici, valutativi e/o negativi. In via subordinata si chiede di essere ammessi a prova contraria su detti capp. articolati in ricorso con i testi indicati a prova diretta.*

4.3) *Si chiede al Giudice di ordinare alle ricorrenti ex art. 210 e all'INPS e al Centro per l'impiego e all'Agenzia Entrate ex art. 213 c.p.c. l'esibizione dei modelli CUD ovvero delle dichiarazioni dei redditi, relativamente a quelli prodotti negli anni 2014 e seguenti, nonché l'estratto conto contributivo dei ricorrenti ed il certificato anagrafico professionale/occupazionale."*

#### Svolgimento del processo

Con reclamo depositato in data 29 giugno 2017 E. N., M. M. e D. D. C. ha impugnato la sentenza n.393 del 2017 del giudice del lavoro del Tribunale di Vicenza. Il giudice ha accolto le opposizioni proposte da entrambe le società avverso l'ordinanza che aveva annullato il licenziamento disposto l'1 ottobre 2014 dalla cedente M. C. ed ordinato la reintegrazione delle lavoratrici nei confronti della cessionaria I. M. s.r.l. con condanna in via solidale all'indennità risarcitoria di cedente (M. C.) e cessionaria (I. M. s.r.l.)



Con memorie depositate il 6 ottobre 2017 si sono costituite le due società chiedendo di respingere l'impugnazione.

La causa è stata discussa e decisa all'udienza del 18 ottobre 2017, sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate.

#### Motivi della decisione

Per la disanima delle questioni poste a fondamento del gravame va brevemente richiamata la cronologia delle principali vicende che hanno preceduto il licenziamento impugnato.

Il 15 febbraio 2013 la società M. C. veniva posta in liquidazione e con decorrenza 5 marzo (conformemente all'accordo sindacale in tema del 27 febbraio 2013 il personale era collocato in CIGS per cessazione di attività.

Il 5 marzo 2013 veniva siglato accordo in deroga ex art.47, comma 2, legge n.428 del 1990, prevedente la cessione in affitto di due rami d'azienda entro il 9 marzo.

Le lavoratrici sottoscrivevano in pari data un verbale di conciliazione, ex art. 411 c.p.c., nel quale era scritto: *“Le parti confermano che la lavoratrice non rientra tra i lavoratori interessati al trasferimento (...) con rinuncia espressa ad ogni diritto/pretesa ai sensi dell’art. 2112 c.c. (...)”*

Il 9 marzo 2013 veniva stipulato in favore della I. M. s.p.a. un contratto di affitto dei due rami d'azienda aventi ad oggetto i reparti produttivi della pressofusione e delle lavorazioni meccaniche.

Il 12 settembre 2013 la società M. C. S.r.l. presentava domanda di concordato preventivo e veniva ammessa alla procedura con decreto datato 26 settembre 2013.



Il 4 novembre 2013 veniva stipulato un accordo per la fruizione del beneficio della CIGS per le procedure fallimentari, prevista dall'art. 3 legge n. 223 del 1991.

Il 18 aprile 2014 veniva formulata una proposta di acquisto dei rami d'azienda (*“nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano”*, in particolare venendo indicate la loro denominazione – *“pressofusioni”* e *“lavorazioni meccaniche”* - ed il numero di addetti) venendo precisato l'oggetto (*“Entrambi i rami sono attualmente condotti in affitto dalle I. M. S.p.a.”*) da parte della A. s.r.l. (la cui denominazione era modificata in I. M. s.r.l. (con codice fiscale riportante i numeri finali 243), soggetto diverso dall'affittuaria I. M..

In data 9 luglio 2014 veniva autorizzata da parte del giudice delegato l'acquisto dei due rami d'azienda.

Il 22 settembre 2014 era avviata la procedura di licenziamento collettivo per cessazione dell'attività aziendale nei confronti di tutti i lavoratori compresi quelle in forza all'affittuaria (che già aveva comunicato il recesso il 28 agosto, avente effetto dal 29 settembre come sopra precisato).

Il 29 e 30 settembre 2014, contestualmente alla retrocessione dei rami d'azienda erano siglati i verbali di intesa sindacale ai sensi dell'art.47 comma 4 *bis*, lettera b) bis legge n.428 del 1990, sulla messa in mobilità dei 70 o lavoratori rispetto ai 152 indicati nella comunicazione iniziale, essendo gli altri destinati al trasferimento con la cessione (stabilendo al punto 10 *“che l'unico criterio di scelta dei lavoratori è identificato nelle esigenze tecnico organizzative e produttive”*).



L'1 ottobre 2014 veniva formalizzata la vendita dei due rami d'azienda alla I. M. s.r.l. e erano licenziate anche l'odierna reclamanti.

\*\*\*

Il giudice dell'opposizione ha escluso che la retrocessione dei due rami d'azienda comportasse la ricostituzione di un'unitaria organizzazione aziendale. In tale senso ha valorizzato il breve lasso di tempo (due giorni) tra la retrocessione e la vendita, escludente una commistione dei due rami ceduti con la parte residua del compendio aziendale. In questa prospettiva ha valorizzato due aspetti: a) il dato fattuale in base al quale non si era perduta “l'individuazione dei due rami d'azienda”, i medesimi oggetto dell'acquisto; b) la sottoscrizione del verbale di conciliazione ex art.411 c.p.c. da parte delle lavoratrici convenute collocatasi, “volontariamente, al di fuori dei rami d'azienda”. Riprova di tale assunto, rileva il giudice, si ricava dalla “prova di resistenza”: qualora non vi fosse stata retrocessione, nessuna pretesa poteva esser vantata dalle lavoratrici.

Quanto ai criteri di scelta il primo giudice ha ritenuto “*legittimo che l'acquirente abbia voluto assorbire solamente i prestatori di lavoro che facevano già parte di quei rami.*”. In questa prospettiva ha valorizzato la differenziata situazione in cui si trovavano i lavoratori già ceduti con l'affitto e quelli, inoperosi, in quanto in CIGS: solo i primi avevano mantenuto inalterato il livello di professionalità.

Infine ha puntualizzato che in ragione del licenziamento della totalità dei lavoratori non trasferiti non si poneva questione in ordine



all'assenza di criteri di scelta, essendo venuto meno per tutti il rapporto lavorativo.

Con il reclamo le lavoratrici fanno valere in primo luogo l'intervenuta ricomposizione del compendio aziendale come un tutt'unico rispetto alla vicenda dell'affitto e, in tale modo, la mancata adozione di criteri in ordine alla scelta dei lavoratori da trasferire a seguito della vendita dei due rami. Osservano che lo stesso giudice è contraddittorio nell'escludere tale ricomposizione e poi nel riaffermarla (parlando di “*riconsolidazione*”).

Conseguenziale, invece, al rilievo circa la sussistenza di un'unica azienda, in cui erano confluiti i due rami retroceduti, pertanto, era l'osservazione secondo la quale i criteri di scelta dei lavoratori da trasferire non potevano essere esplicitati con un generico riferimento al criterio produttivo – organizzativo, dovendo esser rispettosi, in ogni caso dei canoni di buona fede e correttezza che presiedono all'esecuzione dei rapporti contrattuali. Tale tema, quindi, si intrecciava con quello riguardante la platea dei lavoratori destinatari della procedura di licenziamento.

Indifferente rispetto a tale situazione era la circostanza del brevissimo lasso di tempo che era intercorso tra retrocessione e vendita dei due rami d'azienda.

Del tutto eccentrico era risultato, in questa prospettiva, il rilievo dato dal giudice alla professionalità acquisita dai lavoratori già ceduti in precedenza con l'affitto, trattandosi di situazione mai prospettata dal datore di lavoro.

Evidenziano che col trasferimento degli addetti ai due rami d'azienda si è creata una situazione difforme dalla causa indicata in



sede di comunicazione iniziale (ossia la cessazione dell'attività) trattandosi di operazione che, valutata nel suo complesso, aveva determinato la prosecuzione dell'attività presso l'acquirente - cessionaria, col risultato di rendere necessario ed esplicita l'indicazione dei criteri di scelta, al contrario, del tutto omessa in sede di accordo sindacale concluso nell'ambito della procedura di licenziamento collettivo.

In tale senso valorizzano: a) la comunicazione iniziale di apertura della procedura di licenziamento collettivo che individua in tutti i 152 dipendenti i destinatari della procedura; b) la fungibilità dalle stessi posseduta rispetto agli altri dipendenti trasferiti, addetti all'imballaggio, come lo erano loro stesse; c) l'insussistenza di un ramo d'azienda residuale in capo alla cedente, d) la previsione della sottoscrizione del verbale di conciliazione (con contenuto analogo a quello firmato in occasione dell'affitto), riproposta con il nuovo accordo, indicativo del permanere di un diritto ed un interesse al trasferimento in capo a tutti i soggetti esclusi dallo stesso (e tra di loro anche le ricorrenti) a seguito della nuova cessione.

Ritengono irrilevante il verbale di conciliazione del marzo 2013 in quanto riferito ad una diversa vicenda (la cessione in affitto, quindi, relativa ad un assetto del tutto temporaneo dei due rami, ben diverso dalla definitiva cessione avvenuta con la vendita) e diversi soggetti (non l'attuale acquirente dei due rami d'azienda).

Quanto alla carenza probatoria rilevata dal giudice in ordine all'adozione dei criteri concorrenti (anzianità e carichi di famiglia) lamentano l'errata ed incompleta lettura della giurisprudenza di legittimità dallo stesso giudice citata (Cass. n.27165 del 2009) in



quanto l'onere della parte che lamenta l'illegittimo licenziamento presupponeva che fosse soddisfatto l'onere preliminare del datore di lavoro in ordine alla indicazione puntuale dell'applicazione dei criteri. Infine le reclamanti lamentano l'omessa pronuncia in relazione al vizio della comunicazione finale in ordine all' *“omessa puntuale indicazione delle modalità di applicazione dei criteri di scelta.”*: nel caso di specie la comunicazione finale conteneva affermazioni generiche non conformi alla prescrizione dell'art.4, comma 9, legge n.223 del 1991 non essendo stato adottato alcun criterio di scelta.

\*\*\*

Il reclamo va rigettato.

La stretta correlazione dei motivi impone la loro unitaria considerazione.

Invero, costituisce questione centrale quella relativa alla legittimità dell'individuazione dei lavoratori destinatari del trasferimento: ome si avrà modo di chiarire nel prosieguo, una volta che nel corso della procedura di licenziamento collettivo è sopravvenuto il fatto del trasferimento di una parte dei lavoratori, la quota residua, nella totalità licenziamento non può lamentare alcunchè.

Nel riassumere in premessa la cronologia degli eventi salienti della vicenda in esame è stato ricordato che era stata aperta una trattativa per la vendita di parte del compendio aziendale, il medesimo già oggetto di affitto. Si trattava di soluzione che non era stata definita all'epoca della comunicazione iniziale: infatti, in data 9 luglio 2014 era stata solo autorizzata da parte del giudice delegato l'acquisto dei due rami d'azienda, ma tale solo atto non consentiva di considerare la sola parte del compendio aziendale non ceduta ai fini della



procedura di mobilità. Da ciò la necessità alla data del 22 settembre di prevedere nella comunicazione iniziale la causale della cessazione dell'attività e la ricomprensione in essa di tutti i dipendenti, quindi, anche di coloro che, a seguito del recesso del 28 agosto da parte dell'affittuaria, sarebbero stati ritrasferiti alla M. C. in concordato.

E' in relazione a tale particolare scansione temporale dell'operazione di vendita che si pone il tema del trasferimento e della scelta dei lavoratori da trasferire.

Va rammentato che nel caso di specie ha operato la previsione dell'art.47 comma 4 *bis* della legge n.428 del 1990, disciplinante la cessione di ramo d'azienda in situazione di crisi aziendale (nel caso in esame si tratta di concordato preventivo aperto) in forza della quale si è resa possibile la deroga all'art.2112 c.c.: *“Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo qualora il trasferimento riguardi aziende: a) ....; b) ..... - bis) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo;”*.

Come evidenzia il tenore letterale della disposizione (ma neppure nei commi precedenti dell'art.47 è dato rinvenire un esplicita indicazione) non è previsto alcun criterio a cui vincolare la scelta dei lavoratori da trasferire. Ciò non toglie che la condotta delle parti in sede di consultazione debba esser improntata ad una valutazione in merito alla congruità e correttezza della scelta.



A tale riguardo le reclamanti si dolgono della genericità del criterio indicato (“... *l'unico criterio di scelta dei lavoratori è identificato nelle esigenze tecnico organizzative e produttive*”).

In realtà tale richiamo è del tutto riduttivo rispetto al ben più complesso ed eloquente tenore del verbale d'intesa del 29 settembre 2014 nel quale è stata fornita adeguata spiegazione in ordine alle ragioni del trasferimento, ossia l'interesse manifestato dall'acquirente per i due rami d'azienda già detenuti dall'affittuaria, la cui individuazione non lascia adito a dubbi circa il senso e lo scopo di detta manifestazione d'interesse: ossia l'acquisto dei due rami nella consistenza già nota e riferita al precedente affitto.

In tale seno va richiamata la premessa del verbale d'intesa in cui si afferma: “*b) che le società sopra indicate, con lettera del 12/08/2014 hanno comunicato alle OO.SS competenti ed alla RSU aziendale, l'intenzione di procedere, per i motivi ivi illustrati, alla sottoscrizione di apposito compravendita di due rami d'azienda, indirizzato alla salvaguardia del valore aziendale. Infatti ritengono che il presente contratto di compravendita è di fondamentale importanza per la salvaguardia del personale in forza alla società M. C. s.p.a. in liquidazione e in concordato preventivo in quanto solo un immediato rinnovato esercizio dell'impresa può permettere di conservare e valorizzare il patrimonio esistente ed il suo avviamento garantendo a parte dei lavoratori di avere una continuità lavorativa.*”

*c) In particolare la società I. M. s.r.l. è interessata all'acquisizione dei rami d'azienda produttivi della*

*società M. C. s.p.a. in liquidazione e in*



concordato preventivo costituiti dai reparti produttivi di pressofusione con stabilimento sito a Castelgomberto (VI), e delle lavorazioni meccaniche con stabilimento sito a Comedo Vicentino (VI), dai servizi direttamente correlati. I rami sopradescritti e i servizi direttamente correlati nonché comprendono per il ramo della pressofusione presumibilmente e non oltre n°88 addetti mentre per il ramo delle lavorazioni meccaniche presumibilmente e non oltre a n°17 addetti; per un totale complessivo presumibilmente di n° 105 addetti.

d) che le società sopra indicate nella loro comunicazione hanno esplicitato i presupposti e le condizioni per l'efficacia del contratto di compravendita da sottoscrivere entro il 01/10/2014, nonché le conseguenze giuridiche ed economiche e sociali per i dipendenti individuati facenti parte dei rami d'azienda ed interessati al trasferimento;”.

In relazione a tali premesse l'accordo stabiliva, pertanto, che **“Le parti si danno atto e convengono di garantire il passaggio alla nuova realtà produttiva della I. M. s.r.l. del solo personale effettivamente occupato nei rami d'azienda della società M. C. s.p.a. in liquidazione e in concordato preventivo oggetto di trasferimento; tali rami vengono individuati nei reparti di pressofusione e di lavorazioni meccaniche e nei servizi direttamente correlati.”**.

Pertanto, non è giustificato lamentarsi della genericità del criterio e della violazione del principio di buona fede e correttezza. L'indicazione puntuale ed inequivoca, pervenuta dall'acquirente



individua nei due rami d'azienda nello stato di fatto ed operativo esistente al momento della proposta di vendita il criterio selettivo per l'individuazione del personale da trasferire.

Tale criterio, quindi, contrariamente all'affermazione delle reclamanti, connota e rende concreto il riferimento alle “*esigenze tecnico organizzative e produttive*” richiamate nello stesso verbale d'intesa del 29 settembre 2014.

Nessuna censura, merita, pertanto, la scelta operata che risponde ad un'obiettiva esigenza organizzativa e produttiva manifestata dall'acquirente, ossia del soggetto che col proprio intervento avrebbe consentito di salvaguardare l'occupazione per una quota rilevante di lavoratori: in tale senso va valorizzata la proposta di acquisto della stessa I. M. in cui si esplicita l'interesse per “*I rami d'azienda denominati 'pressofusioni' e 'lavorazioni meccaniche' attualmente condotti in affitto,...*” (doc.n.6 res. I. M. s.r.l., l'istanza di concordato preventivo): nel documento che richiama la proposta, si dà atto del maggiore corrispettivo proposto da A. s.r.l. - denominazione di allora dell'odierna resistente -, rispetto alla precedente offerta della I. M. s.p.a., affittuaria del compendio aziendale. A tale proposta era seguita l'autorizzazione dal giudice delegato (doc.12 res.). A tale iniziativa ci si deve riferire per cogliere il richiamo che ad essa compie il verbale d'intesa sindacale del 29 settembre.

A fonte della ragionevolezza della scelta imprenditoriale in quanto rispondente a criteri obiettivi di natura organizzativa e produttiva, nessuna deduzione circa il carattere arbitrario e pretestuoso è stata svolta.



Non ha rilievo, quindi, discutere della ricomposizione o meno dell'azienda. Anche volendo considerare sotto il profilo patrimoniale il dato dell'unicità del compendio aziendale, infatti, una volta intervenuta la retrocessione dei due rami d'azienda dall'affittuaria alla concedente, successivamente all'apertura della procedura di licenziamento collettivo si è innestata la diversa ed autonoma iniziativa della vendita dei due rami d'azienda nell'ambito della procedura concordataria che ha inciso solo sul numero dei licenziamenti.

Dall'inquadramento così compiuto della fattispecie complessa ora esaminata deriva che non è pertinente il rilievo difensivo delle reclamanti circa l'insussistenza della casuale indicata nella comunicazione di apertura della procedura di licenziamento collettivo: la causale era relativa alla cessazione dell'attività dell'impresa è tale è rimasta anche a seguito dell'alienazione di parte del compendio aziendale. In sostanza, l'incapacità di proseguire la gestione dell'attività imprenditoriale da parte della società in liquidazione ed in concordato rendeva impraticabile qualsivoglia soluzione alternativa: la circostanza che un diverso imprenditore abbia acquistato i due rami d'azienda e, in tal modo, abbia assicurato la prosecuzione dell'attività di quella parte del compendio aziendale, è circostanza del tutto estranea al persistere della causa determinativa della procedura di licenziamento: in conclusione sia che vi fosse stato un'acquirente, sia che non vi fosse stato la M. C. non sarebbe stato in grado di proseguire la propria attività imprenditoriale. Tale è stata la valutazione in sede



sindacale e nessun dato riferibile alla situazione imprenditoriale della M. C. consente di smentirla.

Perde di rilievo, in questa prospettiva, la rilevanza che la questione degli eventuali effetti della conciliazione ex art.411 c.p.c. del marzo 2013 anche in relazione al nuovo trasferimento: ogni questione, infatti, risulta assorbita dalla soluzione adottata in ordine alla cessione dei due rami d'azienda in deroga.

Come ogni conseguente circa la platea dei soggetti nell'ambito del quale scegliere va superata. Da ciò consegue che che nessun difetto o vizio può essere imputata alla comunicazione finale che, in ragione della totalità dei dipendenti da licenziare non era tenuta a fornire alcuna indicazione circa l'applicazione di criteri di scelta, evidentemente insussistenti.

\*\*\*

Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono in virtù del principio di soccombenza e si liquidano secondo il parametro di cui alle tabelle del d.m.10 marzo 2014 n.55 nella misura indicata nel dispositivo.

\*\*\*

Per il rigetto integrale del reclamo deve darsi atto che sussistono le deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 *quater* del d.P.R. 115/2002, per il raddoppio del contributo unificato, salva la verifica del requisito di esenzione da parte di chi di competenza o per motivi relativi all'oggetto della controversia o per motivi soggettivi.

Infatti, l' art. 1, comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 del 2012 ha integrato l'art. 13 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,



aggiungendovi il comma 1 quater, nel cui testo è previsto solo che “Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente”, vale a dire rigetto integrale o dichiarazione d’inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, anche incidentale.

Per l’inserimento della norma del 2012 nell’articolo che disciplina il contributo unificato anche il raddoppio dello stesso non può essere equiparato a una sanzione pecuniaria da comminarsi dal Giudice, ma ha la stessa natura di tributo ( per tale conclusione cfr. Cass. S.U. n.9938 dell’ 8.5.2014, richiamata anche nella nota nr. 19920/U del Min. Giustizia, Dip, Aff. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ.).

Ne deriva, pertanto, che l’entità del contributo e eventuali condizioni reddituali e/o soggettive di esonero sono questioni che esorbitano dalla giurisdizione del giudice civile e non devono essere disaminate in questa sede.

p.q.m.

La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:

- rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna le parti reclamanti al pagamento delle spese di lite del presente grado in favore di entrambe le parti reclamate, liquidate per ciascuna in €.6.615,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfetario ex lege.

Venezia, 18 ottobre 2017

Il Consigliere estensore  
Gianluca Alessio

Il Presidente  
Luigi Perina

